

# SENATO DEL REGNO (N. 168)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio  
(SALANDRA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti  
(ORLANDO)

col Ministro delle Finanze  
(DANEO)

col Ministro della Guerra  
(ZUPELLI)

e col Ministro della Marina  
(VIALE)

NELLA TORNATA DEL 16 MARZO 1915

*Approvato dalla Camera dei deputati il 15 dello stesso mese (V. Stampato N. 387)*

### Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato

SIGNORI SENATORI. — È quasi compiuto un ventennio dal giorno in cui il Senato approvava per due volte consecutive, nelle tornate del 18 dicembre 1896 e del 13 aprile 1897, un progetto di legge presentato dal guardasigilli Costa di concerto coi ministri della guerra e della marina, per la tutela della difesa militare in tempo di pace. Le vicende parlamentari che, malgrado quella duplice approvazione, non consentirono la conversione del progetto in legge dello Stato, non ebbero tuttavia l'effetto di rallentare i propositi e di interrompere gli studi, determinati dal vivo bisogno di portare la nostra legislazione penale in più diretto contatto con l'urgenza di tutelare efficacemente

contro le occulte insidie del diuturno spionaggio la difesa della preparazione militare del paese. Or tali studi si sono concretati, e tali propositi si sono tradotti in fattiva realtà di proposte, mercè il disegno di legge che, presentato alla Camera dei deputati, e da questa approvato nella tornata di ieri, attende la sanzione del vostro illuminato esame e del vostro autorevole suffragio.

L'odierno disegno di legge differisce tuttavia per più rispetti da quello che già riscosse l'approvazione del Senato. Ne differisce per una maggiore ampiezza in quanto comprende ordini di previsioni e di sanzioni che le condizioni odierne dei rapporti internazionali han-

determinato nel campo della difesa economica. Ne differisce per una particolare elaborazione delle norme relative allo spionaggio, in conformità agli insegnamenti più recenti che l'esperienza, e la considerazione di notevoli ordinamenti stranieri, ha fornito.

Previsioni e sanzioni nuove è occorso disciplinare, in difesa della economia del paese, turbata e messa in pericolo dalle conseguenze delle alterate condizioni degli scambi, e dalle anormali esigenze determinate in alcuni mercati dalla immane conflagrazione bellica. È d'uopo assicurare al paese le risorse indispensabili alla sua vita economica, difendendolo contro danneggianti esportazioni, ed in genere contro le forme subdole onde i provvedimenti del Governo, volti a tal difesa, sono frustrati dal contrabbando.

I primi due articoli del progetto tendono a questo scopo, punendo la dolosa esportazione delle merci delle quali questa sia vietata, e rinvigorendo la sanzione, comminata contro gli autori e i complici, mercè una serie di responsabilità solidali, la cui determinazione chiama a concorrere nella difesa economica dello Stato quanti hanno, per ragione della loro attività, l'obbligo giuridico e morale di non farsi strumenti di danno pel loro paese.

Una particolare elaborazione ha, rispetto ai precedenti schemi di norme contro lo spionaggio, il titolo secondo del progetto, che questa materia più propriamente disciplina. Con esso si è voluto non innovare sulle disposizioni, con cui il nostro Codice penale punisce talune forme di spionaggio in tempo di pace, ma integrarle in guisa che le più moderne fra dette forme - quali i progressi della scienza e della tecnica, e quelli medesimi dell'arte militare determinano - non trovino manchevole la legge, e pertanto paralizzata la difesa dei supremi interessi nazionali, come pur troppo la stessa esperienza giudiziaria ha praticamente dimostrato.

Per questo riguardo il progetto non ha proprie caratteristiche, oltre quelle che si possono riferire a una maggiore elaborazione di questa materia, se non una: relativa alla disciplina della pubblicazione di notizie pericolose per l'interesse della difesa militare. Questa valutazione di pericolosità, che altre volte, e in altre legislazioni, si è lasciata al perplesso giudizio

dell'agente, e al giudizio necessariamente non meno perplesso del magistrato, il progetto riporta negli organi di governo, i quali soltanto hanno la possibilità, e possono avere la responsabilità, di farla con elementi congrui. Così l'art. 4 dispone che, vietatasi dal Governo la pubblicazione di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, la pubblicazione fatta in onta a tali divieti, sia punita senza la necessità di cavillose e titubanti disquisizioni sulla pericolosità di essa.

Le altre disposizioni, sulle quali già ebbe a fermarsi il consenso del Senato in occasione delle precedenti presentazioni di disegni analoghi, non sembrano bisognose di particolari chiarimenti.

Onorevoli Senatori,

Il Governo confida che il disegno di legge, alla sostanza delle cui disposizioni conferisce autorità il voto favorevole già da voi concesso alle analoghe proposte presentatevi in passato, ottenga anche nella sua forma odierna il suffragio che se ne attende, perchè diventi fattiva e sicura la difesa economica e militare del Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I.

#### PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIVIETI DI ESPORTAZIONE.

##### Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

La merce si confisca.

#### Art. 2.

È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

### TITOLO II.

#### PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIFESA MILITARE DELLO STATO.

#### Art. 3.

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'art. 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli,

schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'articolo 110 del Codice penale.

Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto sino a quattro mesi o della ammenda sino a lire mille.

#### Art. 4.

È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.

#### Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la

notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

## Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell' art. 107 del Codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'art. 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

## Art. 7.

Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

## Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

## Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 del Codice penale è aumentata di un sesto.

## Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del Codice penale.

## Art. 11.

È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

- operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
- pubblicazioni cartografiche;
- ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
- allevamento di colombi viaggiatori;
- impianti radiotelegrafici od affini;
- esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
- invenzioni od applicazioni industriali;
- segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
- polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
- espatrio per ragioni di lavoro;
- occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
- soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare a lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

## Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo, è fatta a cura del Pubblico Ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'art. 313, n. 8 del Codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.

La cognizione del delitto preveduto dall'articolo 1 appartiene al Tribunale penale.

La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art. 11 appartiene al pretore.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 14.

È data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigente in ciascuna di esse.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
G. MARCORA.